

RACCOMANDATA



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
L'Avvocato Capo
60 01 00 00

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0450549 30/06/2015 11.06

Mitt. : Avvocatura Regionale

Ass. : 530813 UOD Genio civile di Salerno; p...

Classifica : 4.



DIP. 53 – DG. 08 – UOD. 13

Direzione Generale per i Lavori Pubblici
Genio Civile di Salerno; Presidio Protezione
Civile

Via Sabatini, 3

SALERNO

DIP. 52 – DG. 06 – UOD. 02

Direzione Generale per le Politiche Agricole
Alimentari e Forestali

UOD Attività di supporto autorità di gestione FEASR

Centro Direzionale isola A/6

NAPOLI

CC- 1057/2011 – Avv. Carbone
Guariniello Lorenzo +1 c/Regione Campania
Trasmissione Sentenza n. **2162/2015**.
TRAP Napoli

Si fa seguito a pregressa corrispondenza per trasmettere copia della sentenza n. **2162/2015**, del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli, pronunciata nel giudizio in oggetto.

Al riguardo si fa presente che questa Avvocatura, alla stregua del parere del difensore incaricato, non proporrà appello salvo diverso avviso di codesto Ufficio.

IL DIRIGENTE UOD
Avv. Lidia Buondonno

/rc

L'AVVOCATO CAPO

Maria D'Elia

GIUNTA REGIONALE della CAMPANIA	
SETTORE PROVINCIALE GENIO CIVILE DI SALERNO	
DATA DI ARRIVO	06 LUG. 2015
PREZZA DI CARICO	07 LUG. 2015
ASSEGNAZIONE	
SETTORE	Gen. 01 02 03 04
Pos. in	01 02 03 04
RESPONSABILE del PROCEDIMENTO	Rapina Bandol'
IL DIRIGENTE DEL SETTORE	

Via Marina, 19/C – Pal. Armieri – 80133 Napoli – Tel. 081.7963764 – Fax 081.7963684

Det. Anselmi
10/07/2015
F. P. G. G. G.
[Signature]

S. 2162/15 Trap

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

RG 22/11/15
croce 607/15
up. 2176
vite Pico

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati:

dott. Maurizio Gallo

Presidente

dott. Leonardo Pica

Giudice delegato

dott. ing. Pietro E. De Felice

Giudice tecnico

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

PRENOTAZIONE
A DEBITO C.F.
per Guariniello
Marcelo Luis
e Guariniello Lorenzo

S E N T E N Z A

Sentenza

nella causa civile n. 22/2011 R.G., avente ad oggetto: "Risarcimento danni", passata in decisione all'udienza collegiale del 2.3.2015 e vertente

Re

T R A

GUARINIELLO LORENZO (C.F. GRNLNZ35M14D615Y) e GUARINIELLO MARCELO LUIS (C.F. GRNMCL69S16Z600R), rappresentati e difesi dall'avv. Antonio De Maio e con quest'ultimo elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Giovanni Nasti sito in Napoli alla via Firenze n. 66, giusta procura a margine del ricorso

- RICORRENTI -

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del presidente della giunta regionale, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Carbone, con la quale domicilia in Napoli, via S. Lucia n. 81, giusta procura generale alle liti per notar Cimmino

- RESISTENTE -

CONCLUSIONI

All'udienza del 16.1.2014 le parti presenti hanno reso le conclusioni meglio trascritte a verbale e, sinteticamente:

per il ricorrente: in accoglimento della domanda attorea, condannare la resistente all'integrale risarcimento dei danni, nonché al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa, con attribuzione al procuratore antistatario;

per la resistente: rigettarsi la domanda perché inammissibile e infondata.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, notificato alla Regione Campania in data 7.10.2010 e rinotificato ex art. 176 RD n. 1775/1933 il 17.6.2011, Guariniello Lorenzo e Guariniello Marcelo Luis, premesso: - che

eccezione di protocollo
per mancanza di motivazione
della sentenza

mf

Guariniello Lorenzo è titolare di una unità immobiliare sita in Mercato San Severino (SA) alla via Tommaso Sanseverino n. 4/6, in virtù di rogito del 13.1.1987 per notar Iole Liguori; - che Guariniello Marcelo Luis, nella qualità di titolare dell'impresa individuale "Salerno immobiliare", conduce in comodato gratuito l'immobile *de quo*; - che nei pressi della suddetta sede scorre il torrente Calvagnola, tributario del torrente Solofrana che attraversa il Comune di Mercato San Severino; - che il 30 e 31 luglio 2010 il suddetto immobile è stato invaso dalle acque del Torrente Calvagnola, il quale tracimava dai propri argini posti nelle sue vicinanze; - che melma e acque putride hanno invaso il locale, provocando ingenti danni; hanno convenuto in giudizio il suddetto ente per sentirlo dichiarare esclusivo responsabile dell'evento descritto, quale obbligato alla manutenzione ordinaria e straordinaria del torrente Calvagnola, e per sentirlo condannare in favore dell'attore al pagamento dell'importo di € 2.500,00, oltre rivalutazione ed interessi dalla data dell'evento, ovvero al pagamento della maggiore o minore somma da accertarsi, con interessi legali e rivalutazione dal dì dell'evento e con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione all'avvocato anticipatorio.

Si è costituita ritualmente in giudizio la resistente, in data 30.11.2011, contestando la propria legittimazione passiva e la fondatezza nel merito della domanda, deducendo l'eccezionalità dell'evento atmosferico causa dell'esondazione.

Ammesse le prove, delegato il Tribunale di Salerno per l'assunzione della prova testimoniale, per la nomina del c.t.u. e per l'espletamento della consulenza, acquisiti gli atti della prova per testi delegata e la relazione peritale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza di discussione, la causa è passata in decisione sulle conclusioni in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Non può dubitarsi della sussistenza della legittimazione passiva dell'ente resistente. Invero, come già accertato anche in precedenti giudizi, il torrente Calvagnola è un corso d'acqua naturale, il cui corso si esaurisce nel territorio della regione, inserito negli elenchi delle acque pubbliche (cfr. la G.U. n. 103 dell'1.5.1900 con il decreto contenente l'elenco delle acque pubbliche), per cui la sua tutela e manutenzione rientra tra le competenze della Regione Campania. Né, contrariamente a quanto genericamente assunto dalla difesa regionale, la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d.lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), per le Regioni che, come la Regione Campania, non hanno tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra esse e gli enti locali minori. Invero, pur dopo la legge regionale n.4/2003, in capo alla Regione Campania permane certamente il compito di regimentazione delle acque. Inoltre,

fermo restando che compete tuttora in via esclusiva alla Regione il potere di realizzare interventi ed opere di manutenzione straordinaria, vero è che la legge regionale n.4/2003 ha espressamente previsto il trasferimento delle competenze in materia di manutenzione ordinaria dei corpi idrici agli enti minori; tuttavia non risulta che all'epoca dei fatti la Regione Campania avesse già provveduto alla consegna e al trasferimento delle risorse umane e finanziarie in favore di tali enti, cui è subordinato l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi demandati.

Deduce la regione che il suddetto torrente, oltre che essere inserito negli elenchi delle acque pubbliche, è annoverato anche nel comprensorio di bonifica integrale di cui al T.U. n. 215/1933, e costituisce, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante irrigua, assumendo quindi la duplice veste di acqua pubblica e **Sentenza** opera di bonifica.

Va, peraltro, evidenziato che le competenze dei consorzi di bonifica *<<non escludono una solidale responsabilità della regione (ex art. 2051 cc) per la mancata regimentazione delle acque dell'intero comprensorio e per omessa custodia delle acque e dell'alveo torrentizio, che abbiano comportato la maggiore pressione sugli argini del medesimo corso d'acqua, concorrendo a provocarne la distruzione, con le carenze di manutenzione, dovute anche al consorzio del comprensorio, ove non abbia provveduto alla necessaria realizzazione e corretta ricostruzione o straordinaria manutenzione dell'argine dello stesso corso d'acqua>>* (cfr. Tribunale Superiore delle Acque n. 67/2006; nonché Cass. S.U. 5.12.2011 n. 25928).

Nella fattispecie *de quo*, pertanto, è da ritenersi la responsabilità della Regione, per mancata regimentazione delle acque dell'intero comprensorio e omesso controllo e sollecito delle attività demandate al Consorzio.

2) Nel merito, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.

In punto di fatto, alla stregua della documentazione in atti, anche fotografica, delle deposizioni dei testi e delle risultanze della c.t.u. è rimasto inequivocabilmente accertato che il 30 e 31 luglio 2010, in occasione di piogge di rilevante intensità, ma non di carattere eccezionale, il torrente è tracimato, inondando tra l'altro il locale dei ricorrenti.

Avuto riguardo alle cause dell'esondazione, il c.t.u. ha riferito che *<<le principali criticità responsabili dell'esondazione e quindi causa dei danni lamentati dai sigg. Gnariniello sono: 1) presenza, al momento dell'evento, di un ponticello posto trasversalmente al torrente, denominato "Ponticello Donadio" in territorio del Comune di Fisciano; 2) deflusso idrico verificatosi dall'ingresso di una rampa di accesso al torrente (posto a monte del predetto ponticello), non adeguatamente protetto da muri di contenimento al momento dell'esondazione; 3) stato di manutenzione dell'alveo, in condizioni discrete ma non ottimali, con presenza all'interno di esso di materiale lapideo e vegetale>>*.

In particolare, il "ponticello Donadio", realizzato con concessione edilizia n. 108 del 7.9.1988, rilasciata dal Comune di Fisciano, presentava una luce netta molto ridotta, del tutto insufficiente per il transito delle portate di piena. La ristretta sezione idraulica, congiuntamente alla copiosa presenza di materiale terroso, ghiaioso e vegetale, hanno provocato un'ostruzione dell'attraversamento e il conseguente straripamento dell'alveo, con fuoriuscita di gran parte delle acque e di materiali trasportati sull'adiacente strada pubblica. Tale ostruzione ha anche indotto un rigurgito del profilo di corrente verso monte con conseguente straripamento del torrente in corrispondenza della rampa di accesso, non avendo la stessa alcuna protezione a contenimento delle portate.

A conferma di ciò, il c.t.u. ha rilevato che, successivamente, tali criticità siano state rimosse **Sentenza**
con l'eliminazione del ponticello ad opera del sig. Donadio Michele, su autorizzazione del Comune di Fisciano, e la messa in sicurezza dell'ingresso della rampa e la pulizia dell'alveo, ad opera del **Re**
Consorzio Integrato di Bonifica Comprensorio Sarno – e che nel periodo 19/20.9.2011, pur essendosi verificate precipitazioni molto più intense di quelle verificatesi nel periodo 30/31.7.2010, non vi sono stati fenomeni di esondazione.

Nè può ritenersi che si sia in presenza di un evento eccezionale tale da rompere il nesso di causalità tra il fatto e l'evento.

Invero, acquistati i valori storici disponibili di pioggia registrati dalle stazioni pluviometriche più vicine all'area di studio, il c.t.u. ha escluso il carattere eccezionale dell'evento piovoso, in quanto confrontando tali valori *<<con i dati relativi alle precipitazioni annue di massima intensità disponibili, per gli intervalli di 1,3,6,12 e 24 ore, si evidenzia, addirittura, che valori di precipitazione di così bassa intensità non si verificavano dal 2003, riferendosi alla stazione pluviometrica in Mercato San Severino. Analogo ragionamento vale anche per la stazione pluviometrica in Pizzolano>>.*

In definitiva, all'origine dei fatti, va, dunque, posta la carenza di manutenzione del corso d'acqua e, soprattutto, una scarsa azione di controllo della regimentazione delle acque del comprensorio, da parte della Regione.

La domanda risarcitoria può, dunque, giudicarsi fondata.

Per quel che riguarda le conseguenze dell'esondazione, va anzitutto rilevato che, in mancanza di qualsivoglia documentazione comprovante i costi, effettivamente sopportati, di smaltimento e/o riparazione dei prodotti danneggiati (sia pure a distanza di anni dall'evento), il c.t.u. ha operato una stima "teorica", confrontando i documenti in atti, in particolare fotografici, con quanto rilevato in fase di accesso. Al riguardo ha riferito che *<<nell'immobile è entrata acqua con fango, bene evidente nelle foto agli atti di causa. Si nota, tuttavia, che la muratura al di sopra del battiscopa (di altezza pari a 7-8 cm circa)*

non è sporco di fango, segno tangibile che l'acqua non è arrivata a tale altezza. Tuttavia i materiali che compongono il dattilo e la cassetteria possono aver subito danni ingenti se a contatto con l'acqua. Analogo ragionamento vale per la guida, il gruppo di continuità, il computer e l'impianto sonud-romm, questi ultimi se poggiati a terra al momento dell'evento alluvionale e quindi entrati in contatto con l'acqua>>>. D'altronde, la prova dei danni riposa anche sulle deposizioni dei testi. I testi Montefusco Angelina e Sessa Raffaele hanno riferito che l'acqua mista a fango ha invaso i locali della ditta, danneggiando il computer e gli arredamenti.

Ai fini della quantificazione del danno, va osservato che il c.t.u., sulla scorta della documentazione fotografica e in mancanza di qualsivoglia documentazione comprovante i costi effettivamente sopportati, ha ritenuto ammissibili solo alcuni dei danni lamentati dai ricorrenti, e precisamente quelli per il danneggiamento dei beni mobili sopra citati, per i quali ha proceduto all'acquisizione di specifici preventivi, pervenendo ad un importo totale pari ad € 830,36. **Sentenza**

Ritenuto che non vi è prova del fatto che i beni danneggiati (suppellettili e macchinari) siano di proprietà del comodatario, la domanda di quest'ultimo va rigettata (non essendovi in atti il contratto di comodato e non potendosi desumere dalla visura camerale se e quali beni costituissero oggetto del contratto). Inammissibili sono, invece, le pretese del Guariniello Marcelo Luis, a titolo di lucro cessante o per la perdita di *chances* di lavoro, in quanto avanzate per la prima volta solo in comparsa conclusionale. **Re**

In definitiva, va accolta solo la domanda di Guariniello Lorenzo, quale proprietario del locale e dei beni ivi allocati, per cui deve condannarsi la Regione Campania al pagamento in favore del suddetto dell'importo di € 830,36. *h.*

Su detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (31.7.2010) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. 25.2.2009 n. 4587), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

Tra Guariniello Lorenzo e la Regione Campania le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con attribuzione, sulla scorta delle risultanze processuali e del valore della controversia (scaglione fino a € 1.100, secondo il criterio del *decisum*), nella misura media, tenuto conto della natura e complessità della stessa, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e

dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dai clienti, in conformità del DM 55/2014 recante: *"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247"*, dichiarato espressamente applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore. Spese di c.t.u., come liquidate in corso di giudizio, a carico della resistente.

Tra Guariniello Marcelo Luis e la Regione Campania appare equo dichiarare compensate le spese di lite, stante l'obiettivo opinabilità delle questioni controverse in ordine alla titolarità dei beni.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, **Sentenza**
pronunziando sulle domande proposte da Guariniello Lorenzo e Guariniello Marcelo Luis nei confronti della Regione Campania, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così **Re**
provvede:

1) accoglie la domanda di Guariniello Lorenzo e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento in favore di questi dell'importo di € 830,36, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione;

2) rigetta le domande di Guariniello Marcelo Luis;

3) condanna la Regione Campania alla rifusione in favore di Guariniello Lorenzo delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 108,70 per spese ed € 640,00 per competenze, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore, ponendo a carico definitivo della Regione le spese di c.t.u., come liquidate in corso di giudizio;


4) dichiara compensate le spese di lite tra le altre parti.

Così deciso a Napoli il 2.3.2015


IL GIUDICE ESTENSORE



IL PRESIDENTE



Si dà atto che lo studio delle questioni di fatto e di diritto per la redazione del presente provvedimento è stato curato con l'assistenza della dott.ssa Citro Gabriella, tirocinante presso la Corte di Appello di Napoli ex art. 73, d.l. 21 giugno 2013, n. 69, così come convertito dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, con modificazioni.



Il consigliere affidatario

